

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).**

**CAPO I**

*Modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

**Art. 1**

*Modifica dell' art. 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Nell' articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:

<<3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15. >>.

**Art. 2**

*Modifica dell' art. 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Nell' articolo 54 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:

<<3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani. >>.

**Art. 3**

*Abrogazione del comma 2 dell' art. 63 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Viene abrogato il comma 2 dell' articolo 63 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

#### **Art. 4**

##### *Modifica dell' art. 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10*

1. Nell' articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 34 >> viene sostituita con la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 33, comma 2, e 34 >>.